

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
REDATTE SECONDO GLI SCHEMI FORNITI DAL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CON CIRCOLARE N. 25 DEL 19 LUGLIO 2012**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione Periodo temporale di vigenza	25 novembre 2013 - proposta di C.C.D.I. 2012 anno 2012	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Direttore Generale D.G. Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica Direttore Generale D.G. Assemblea Legislativa Regionale	
Soggetti destinatari	Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL, CISL, UIL, CSA Regioni/Autonomie Locali/RSU Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL, CISL, RSU, UIL (rappresentante assente) Personale dirigente	
Materie trattate dal contratto integrativo	a) Ripartizione del fondo dirigenti tra retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2012 b) destinazione dei residui conciliazione in sede sindacale	
Rispetto dell'iter -adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione del Servizio Gestione della Spesa -Direzione Generale Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio e della certificazione del Collegio dei Revisori che verrà espressa nel provvedimento della Giunta Regionale di approvazione dell'accordo in sede di richiesta del visto di riscontro degli equilibri economico finanziari. Nel caso il Servizio Gestione della Spesa e/o il Collegio dei Revisori dovesse effettuare rilievi questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva. E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09 Vedi Osservazioni in calce. La Regione ha predisposto i Piani di Attività per ogni Struttura, che definiscono gli obiettivi annuali il cui raggiungimento permette l'erogazione di una quota di incentivazione, mentre l'altra correlata alla valutazione individuale. Il Piano Triennale della performance è stato adottato per il periodo 2013-2015, con delibera 1395/2013
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall' art.11, comma 2 del d. lgs. 150/2009? Vedi Osservazioni in calce. Con delibera 1341/2013 è stato nominato il Responsabile della Trasparenza, che provvederà a presentare all'approvazione della Giunta, entro la fine del 2013, Il Piano Triennale per la Trasparenza E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d. lgs. 150/2009? Vedi Osservazioni in calce. A seguito dell'approvazione del DLgs 33/2013 la sezione del sito istituzionale è stata riorganizzata in coerenza con quanto ivi previsto. Sono pubblicati nelle relative sezioni i dati relativi a: - Il Piano della performance 2013-2015 e la Relazione sulla Performance 2012; - l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; - l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; - I curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative - le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; - i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; - gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
	La Relazione della Performance è stata validata dall' OIV ai sensi dell' articolo 14, comma 6 del d.lgs. 150/2009 Vedi Osservazioni in calce.	

La Giunta regionale ha presentato un Progetto di legge regionale per l'adeguamento della normativa regionale ai principi dei DLgs 150/2009 (delibera di Giunta n. 1790 del 2010), in corso di esame. Si fa riferimento alla Delibera n.6 CIVIT del 3 febbraio 2011 che prevede che, in caso di mancato adeguamento entro il 31/12/2010 degli ordinamenti degli Enti territoriali ai principi contenuti nelle disposizioni richiamate dal comma 2 dell'art. 16 e dal comma 1 dell'art. 31 del DLgs 150/2009, debbano trovare applicazione diretta soltanto gli articoli e i commi ivi richiamati, salva la facoltà degli enti di operare più ampia applicazione. Tra le voci analiticamente indicate nei suddetti commi non sono incluse l'adozione formale dei documenti denominati Piano della performance, Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, Relazione della Performance. Si precisa comunque che, come sopra indicato, la maggior parte delle informazioni richiamate dai DLgs 150/2009 e dai DLgs 33/2013 sono già pubblicate nelle pagine Amministrazione trasparente del sito istituzionale, secondo lo schema riportato nell'Allegato ai DLgs 33/2013

Eventuali osservazioni

Il sistema di definizione degli obiettivi delle Direzioni generali, correlato con gli obiettivi definiti dal Documento triennale di Politica economica e finanziaria, è stato attivato a partire dal 2008 ed è pubblicato su Internet, così come la sua consuntivazione. I sistemi di valutazioni del comparto e della dirigenza sono stati definiti, nella forma attuale, a partire dal 2007, e sono a regime dal 2008, sulla base di principi compatibili con quelli normati dai DLgs 150, e in stretta correlazione col sistema di definizione e consuntivazione degli obiettivi. Sebbene la delibera 663/2013 abbia avviato la procedura di costituzione dell'OIV esso non è ancora stato nominato e il recente Pdl, approvato con Delibera 1674/2013 ha precisato le competenze dell'OIV regionale, adattando il modello previsto dalla normativa nazionale al contesto operativo e organizzativo della Regione.

II.2 Modulo 2 Illustrazione dell'articolato della ipotesi di contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

L'Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza stabilisce che l'accordo si applica al personale con qualifica dirigenziale dipendente della Regione Emilia-Romagna, riguarda il periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 e resta valido fino alla stipulazione del contratto successivo.

L'Art. 2 Ripartizione del fondo dirigenti fra retribuzione di posizione e di risultato anno 2012 illustra la ripartizione delle disponibilità 2012 tra la indennità di posizione e la indennità di risultato

	Giunta Regionale	Assemblea Regionale	Totale	
Disponibilità fondo ex determinazione n. 5871/2013	6.963.508,76	283.294,03	7.246.802,79	
Totale spesa per retribuzione di posizione	4.714.622,15	250.515,75	4.965.137,90	
Totale spesa per retribuzione di risultato	2.152.410,55	112.674,73	2.265.085,28	
TOTALE COMPLESSIVO	6.867.032,70	363.190,48	7.230.223,18	16.579,61

La somma di Euro 16.579,61 risultante dalla differenza tra il totale disponibilità di Euro 7.246.802,79 e il totale distribuito di Euro 7.230.223,18 sarà erogata a titolo di indennità di risultato in fase di liquidazione della quota residui dell' anno 2010.

Art. 3 Destinazione dei residui

L'amministrazione e le OO.SS. della Dirigenza convengono di rendere disponibili per il personale del comparto, quale una tantum, la quota di € 500.000,00 dei residui pregressi di cui all'art. 2 del CCDI 2011 sottoscritto il 4 maggio 2012, complessivamente quantificate in € 615.549,37. la restante quota pari ad € 115.549,37 verrà distribuita ad integrazione di quanto già erogato in acconto sull'anno 2012 con i medesimi criteri previsti per l'indennità di risultato.

Art. 4 Conciliazione in sede sindacale

La conciliazione in sede sindacale è una procedura stragiudiziale di natura facoltativa volta alla composizione dei conflitti che possono generarsi nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale dirigente. E' stato introdotto in Regione Emilia-Romagna per la prima volta nel 2004 per il personale non dirigente ed adottato anche per il personale dirigente dal 2007.

L'esperienza maturatasi ha richiesto una modifica della procedura finalizzata a garantire la terzietà del giudizio attraverso la introduzione di un mediatore indipendente rispetto alle due parti. Il servizio di mediazione viene acquisito, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, individuando un Organismo di conciliazione, tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia.

Le spese del servizio sono ripartite tra Giunta regionale e Assemblea legislativa, a seconda dell'appartenenza all'uno o all'altro organico del dirigente che presenta richiesta di conciliazione.

L'istituto si propone quale soluzione interna dei conflitti proponendosi così di limitare il ricorso in giudizio.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

III. 1 Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2012 è pari complessivamente a Euro 7.246.802,79 e la disponibilità totale, tenuto conto di quanto disposto nell'art. 3 della proposta di C.C.D.I. sottoscritta il 25/11/2013 è pari a Euro 7.362.352,16 in quanto sono da sommare al fondo 2012 Euro 115.549,37 relativi alla quota di residuo anni precedenti .

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZIALE ANNO 2012	GIUNTA REGIONALE	ASSEMBLEA LEGISLATIVA	TOTALE
C.C.N.L. 23/12/1999, art. 26	6.198.568,77	230.027,77	6.428.596,54
C.C.N.L. 12/02/2002, art. 1	251.772,75	30.212,94	281.985,69
C.C.N.L. 22/02/2006, art. 23	343.127,46	16.059,54	359.187,00
C.C.N.L. 14/05/2007, art. 4	337.375,32	16.072,73	353.448,05
C.C.N.L. 22/02/2010, art. 16 commi 1,2,4,5	308.573,90	18.073,65	326.647,55
C.C.N.L. 03/08/2010, art. 5 commi 1, 4	165.854,83	9.991,86	175.846,69
TOTALE GENERALE RISORSE	7.605.273,03	320.438,49	7.925.711,52
RESIDUO ANNO 2009	1.283.977,64	0	1.283.977,64
TOTALE GENERALE RISORSE 2010 COMPRESO RESIDUO 2009	8.889.250,67	320.438,49	9.209.689,16
Riduzione delle risorse relative al residuo annuo 2009	1.283.977,64	0	1.283.977,64
Ulteriore riduzione risorse relativa al residuo anno 2010	186.000,00	0	186.000,00
RISORSE 2012 per effetto della riduzione	7.419.273,03	320.438,49	7.739.711,52
C.C.N.L. 12/02/2002, art. 1, comma 3, lett. e)	427.557,90	19.820,10	447.378,00
TOTALE RISORSE ANNO 2012 al lordo riduzioni D.L. 78/2010	6.991.715,13	300.618,39	7.292.333,52
RIDUZIONI D.L. 78/2010	-29.066,43	-17.324,36	-46.390,79
TOTALE RISORSE ANNO 2012 al netto riduzioni D.L. 78/2010	6.962.648,70	283.294,03	7.245.942,73
		omnicomprensività anno 2010	-1.308,80
		omnicomprensività anno 2012	2.168,86
		TOTALE RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2012	7.246.802,79
		RESIDUO PREGRESSO	115.549,37
		TOTALE DISPONIBILITA'	7.362.352,16

III 1.1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono state quantificate, per l'anno 2012, con determinazione del Direttore Generale all'Organizzazione n. 5871 del 27/05/2013 e ammontano a un totale di Euro 7.245.942, 73 (al netto delle riduzioni D.L. 78/2010).

- Risorse storiche consolidate

Le risorse storiche consolidate di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), del CCNL del 23/12/1999 sono pari a Euro 4.983.609,00.

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL, con carattere di certezza e stabilità, sono complessivamente pari a Euro 1.497.114,98, come di seguito dettagliato:

- CCNL 12/02/2002, art. 1, c. 6	Euro 281.985,69
- CCNL 12/02/2002, art. 23, c. 1	Euro 107.640,00
- CCNL 12/02/2002, art. 23, c. 3	Euro 251.547,00
- CCNL 14/05/2007, art. 4, c.1	Euro 201.344,00
- CCNL 14/05/2007, art. 4, c. 4	Euro 152.104,05
- CCNL 22/02/2010, art. 16 c. 1,2	Euro 70.803,20
- CCNL 22/02/2010, art. 16 c. 4,5	Euro 255.844,35
- CCNL 03/08/2010, art. 5 c. 1	Euro 83.096,00
- CCNL 03/08/2010, art. 5 c. 4	Euro 92.750,69

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Gli altri incrementi con carattere di certezza e stabilità sono complessivamente pari a Euro 1.443.678,74, come di seguito dettagliato:

- 1,25 monte salari 1997 (art.26, c.1, lett.d)	Euro 206.060,00
- somme connesse al trattamento economico del pers.le dirig.le trasferito agli enti del comparto	Euro 39.452,86
- RIA e maturato economico cessati a far data dal 1/1/1998 (art.26, c.1,lett.g)	Euro 538.046,93
- integrazione dell' 1,2% monte salari 1997 della dirigenza (art.26, c.2)	Euro 197.817,00
- incrementi previsti da specifiche leggi regionali (art.26, c.3)	Euro 118.840,95
- incrementi per riduzione stabile posti in organico (art.26, c.5)	Euro 343.461,00
-	

III 1.2 Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono costituite dagli importi di omnicomprensività relativi a remunerazioni per incarichi svolti dai dirigenti regionali presso altri Enti pari per l'anno 2012 a Euro 2.168,86 e dalla quota dei residui anni precedenti destinati alla distribuzione nell'anno 2012, come stabilito nell'art. 3 della proposta di C.C.D.I. sottoscritta il 25/11/2013 - quota pari a Euro 115.549,37.

III 1.3 Sezione III – eventuali decurtazioni del Fondo

Le riduzioni del fondo 2012 corrispondono ad un ammontare complessivo di Euro 1.965.055,23 così composto nel dettaglio:

- riduzione delle risorse relative al residuo anno 2009	Euro 1.283.977,64
- ulteriore riduzione risorse relativa al residuo anno 2010	Euro 186.000,00
- riduzione prevista dal CCNL 12/02/2002,art.1,c.3,lett.e)	Euro 447.378,00
- riduzioni D.L. 78/2010 (Giunta Reg.le Euro 29.066,43 – Assemblea Leg.va Euro 17.324,36 per un totale di Euro 46.390,79)	Euro 46.390,79
- riduzione pari all'importo di omnicomprensività anno 2011	Euro 1.308,80

III 1.4 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

il totale delle risorse fisse è pari complessivamente a Euro 7.244.633,93 al netto delle decurtazioni rappresentate nel dettaglio alla sezione precedente (1.3).

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione:

l'importo delle risorse variabili è pari a Euro 2.168,86+ 115.549,37= 117.718,23

c) Totale fondo sottoposto a certificazione:

l'importo totale del fondo soggetto a certificazione è pari a Euro 7.362.352,16 (dato da a + b)

III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2 Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse disponibili per la remunerazione dell'indennità di posizione e di risultato sono state destinate seguendo le disposizioni di cui all'art. 2 del CCDI anno 2011.

	Giunta Regionale	Assemblea Regionale	Totale	
Disponibilità fondo ex determinazione n. 5871/2013	6.963.508,76	283.294,03	7.246.802,79	
Totale spesa per retribuzione di posizione	4.714.622,15	250.515,75	4.965.137,90	
Totale spesa per retribuzione di risultato	2.152.410,55	112.674,73	2.265.085,28	
TOTALE COMPLESSIVO	6.867.032,70	363.190,48	7.230.223,18	16.579,61

La somma di Euro 16.579,61 risultante dalla differenza tra il totale disponibilità di Euro 7.246.802,79 e il totale distribuito di Euro 7.230.223,18 sarà erogata a titolo di indennità di risultato in fase di liquidazione della quota residui anni precedenti.

III.2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

L'ammontare delle risorse non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione è pari a Euro 7.230.223,18, l'impiego è dettagliato di seguito:

Retribuzione di posizione	Euro 4.965.137,90
Retribuzione di risultato	Euro 2.265.085,28

III.2.2 Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo - proposta sottoscritta in data 25 novembre 2013

Retribuzione di risultato	Euro 132.128,99 (115.549,37 + 16.579,61)
---------------------------	--

III.2.3 Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo: Euro 7.230.223,18
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: Euro 132.128,98 (115.549,37 + 16.579,81)
- c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare: 0
- d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione : Euro 7.362.352,16

III.2.5 Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione, la relazione da dimostrazione del rispetto di tre vincoli di carattere generale:

- a) rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo Fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa;
- c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.3 Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Modulo I – Costituzione del Fondo anno 2012 – Det. n. 5871/2013 e integrazione a seguito sottoscrizione proposta di C.C.D.I. 2012 del 25/11/2013

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZIALE ANNO 2012	GIUNTA REGIONALE	ASSEMBLEA LEGISLATIVA	TOTALE
C.C.N.L. 23/12/1999, art. 26	6.198.568,77	230.027,77	6.428.596,54
C.C.N.L. 12/02/2002, art. 1	251.772,75	30.212,94	281.985,69
C.C.N.L. 22/02/2006, art. 23	343.127,46	16.059,54	359.187,00
C.C.N.L. 14/05/2007, art. 4	337.375,32	16.072,73	353.448,05
C.C.N.L. 22/02/2010, art. 16 commi 1,2,4,5	308.573,90	18.073,65	326.647,55
C.C.N.L. 03/08/2010, art. 5 commi 1, 4	165.854,83	9.991,86	175.846,69
TOTALE GENERALE RISORSE	7.605.273,03	320.438,49	7.925.711,52
RESIDUO ANNO 2009	1.283.977,64	0	1.283.977,64
TOTALE GENERALE RISORSE 2010 COMPRESO RESIDUO 2009	8.889.250,67	320.438,49	9.209.689,16
Riduzione delle risorse relative al residuo anno 2009	1.283.977,64	0	1.283.977,64
Ulteriore riduzione risorse relativa al residuo anno 2010	186.000,00	0	186.000,00
RISORSE 2012 per effetto della riduzione	7.419.273,03	320.438,49	7.739.711,52
C.C.N.L. 12/02/2002, art. 1, comma 3, lett. e)	427.557,90	19.820,10	447.378,00
TOTALE RISORSE ANNO 2012 al lordo riduzioni D.L. 78/2010	6.991.715,13	300.618,39	7.292.333,52
RIDUZIONI D.L. 78/2010	-29.066,43	-17.324,36	-46.390,79
TOTALE RISORSE ANNO 2012 al netto riduzioni D.L. 78/2010	6.962.648,70	283.294,03	7.245.942,73
		omnicomprensività anno 2010	-1.308,80
		omnicomprensività anno 2012	2.168,86
		TOTALE RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2012	7.246.802,79
		RESIDUO PREGRESSO	115.549,37
		TOTALE DISPONIBILITA'	7.362.352,16

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo anno 2012 secondo quanto disposto nell'art.2 del C.C.D.I. 2011

	Giunta Regionale	Assemblea Regionale	Totale	
Disponibilità fondo ex determinazione n. 5871/2013	6.963.508,76	283.294,03	7.246.802,79	
Totale spesa per retribuzione di posizione	4.714.622,15	250.515,75	4.965.137,90	
Totale spesa per retribuzione di risultato	2.152.410,55	112.674,73	2.265.085,28	
TOTALE COMPLESSIVO	6.867.032,70	363.190,48	7.230.223,18	16.579,61

La somma di Euro 16.579,61 risultante dalla differenza tra il totale disponibilità di Euro 7.246.802,79 e il totale distribuito di Euro 7.230.223,18 sarà erogata a titolo di indennità di risultato in fase di liquidazione della quota residui anni precedenti.

Modulo I – Costituzione del Fondo anno 2011

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZIALE ANNO 2011	GIUNTA REGIONALE	ASSEMBLEA LEGISLATIVA	TOTALE
C.C.N.L. 23/12/1999, art. 26	6.202.072,98	230.027,77	6.432.100,75
C.C.N.L. 12/02/2002, art. 1	251.772,75	30.212,94	281.985,69
C.C.N.L. 22/02/2006, art. 23	343.127,46	16.059,54	359.187,00
C.C.N.L. 14/05/2007, art. 4	337.375,32	16.072,73	353.448,05
C.C.N.L. 22/02/2010, art. 16 commi 1,2,4,5	308.573,90	18.073,65	326.647,55
C.C.N.L. 03/08/2010, art. 5 commi 1, 4	165.854,83	9.991,86	175.846,69
TOTALE GENERALE RISORSE	7.608.777,24	320.438,49	7.929.215,73
RESIDUO ANNO 2009	1.283.977,64	0	1.283.977,64
TOTALE GENERALE RISORSE 2010 COMPRESO RESIDUO 2009	8.892.754,88	320.438,49	9.213.193,37
Riduzione delle risorse relative al residuo annuo 2009	1.283.977,64	0	1.283.977,64
Ulteriore riduzione risorse relativa al residuo anno 2010	186.000,00	0	186.000,00
RISORSE 2011 per effetto della riduzione	7.422.777,24	320.438,49	7.743.215,73
C.C.N.L. 12/02/2002, art. 1, comma 3, lett. e)	427.557,90	19.820,10	447.378,00
TOTALE RISORSE ANNO 2011 al lordo riduzioni D.L. 78/2010	6.995.219,34	300.618,39	7.295.837,73
RIDUZIONE D.L. 78/2010	5.447,81	7.261,99	12.709,80
TOTALE RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2011	6.989.771,53	293.356,40	7.283.127,93

Modulo II – Definizione delle Poste di destinazione del Fondo anno 2011

FINALITA' RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2011	
Indennità di posizione	5.010.000,00
Indennità di risultato	2.273.127,93
TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2011	7.283.127,93

III.4 Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.4.1 Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile dell'Ente permette di monitorare il rispetto dei limiti di spesa del Fondo nella fase di programmazione della gestione, esso trova fondamento nella Legge regionale 40/2001 'Ordinamento contabile della Regione Emilia Romagna' e nella Legge Regionale 10/2012 'Assestamento del Bilancio di Previsione della Regione E.R. per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014 a norma dell'art.30 della L.R. 40/01. Primo provvedimento generale di variazione.'

La modalità di copertura degli oneri di spesa viene indicata nel dettaglio nella successiva sezione III.

III.4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Disponibilità 2011	Euro 7.283.127,93	Spesa 2011	7.283.127,93
Disponibilità 2012	Euro 7.362.352,16	Spesa 2012	7.362.352,16

III.4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

L'onere finanziario complessivo, relativo all'anno 2012, quantificato in € 7.362.352,16, trova copertura, nel seguente modo:

- quanto a € 6.963.508,76 (dato dalla somma di € 6.962.648,70 con 2.168,86, meno 1.308,80) sugli impegni di spesa assunti ai sensi dell'art. 47, 7° comma della L.R. 40/2001 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, sul capitolo 04080 "Trattamento economico del personale dipendente – Spese obbligatorie" afferente all' U.P.B. 1.2.1.1.110 per la parte retributiva e sul capitolo 04077 "Oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale – Spese obbligatorie" afferente alla medesima U.P.B. per oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali a carico dell'Ente, correlati ai compensi stabili e variabili;
- quanto a € 283.294,03 sul capitolo 0400 "Trasferimenti per l'esercizio delle funzioni dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (art. 68, L.R. 40/2001). Spese obbligatorie", afferente all' U.P.B. 1.1.1.1.10, capitolo nel quale sono stanziati anche i relativi oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali a carico dell'Ente;
- quanto a Euro 115.549,37 conservato a residuo del bilancio per l'esercizio finanziario in corso., trova copertura:
 - quanto a € 109.801,47 a valere sulle risorse finanziarie registrate sul capitolo 04080 sugli impegni di spesa assunti ai sensi dell'art. 47, 7° comma della L.R. 40/2001 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, "Trattamento economico

- del personale dipendente – Spese obbligatorie” afferente all’U.P.B. 1.2.1.1.110 per la parte retributiva e sul capitolo 04077 “Oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale – Spese obbligatorie “afferente alla medesima U.P.B. per oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali a carico dell’Ente, correlati ai compensi stabili e variabili;
- quanto a € 5.747,90 sul capitolo 0400 “Trasferimenti per l’esercizio delle funzioni dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (art. 68, L.R. 40/2001). Spese obbligatorie”, afferente all’ U.P.B. 1.1.1.1.10, capitolo nel quale sono stanziati anche i relativi oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali a carico dell’Ente.

La quota destinata una tantum al fondo per la produttività del personale del comparto, in applicazione di quanto stabilito all’art. 3 dell’ipotesi del CCDI, a valere esclusivamente sull’anno 2012 pari a € 500.000,00 trova copertura nel seguente modo:

- quanto a € 465.676,12 a valere sulle risorse finanziarie registrate sul capitolo 04080 sugli impegni di spesa assunti ai sensi dell’art. 47, 7° comma della L.R. 40/2001 a carico del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012, “Trattamento economico del personale dipendente – Spese obbligatorie” afferente all’U.P.B. 1.2.1.1.110 per la parte retributiva e sul capitolo 04077 “Oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale – Spese obbligatorie “afferente alla medesima U.P.B. per oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali a carico dell’Ente, correlati ai compensi stabili e variabili;
- quanto a € 34.323,88 sul capitolo 0400 “Trasferimenti per l’esercizio delle funzioni dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (art. 68, L.R. 40/2001). Spese obbligatorie”, afferente all’ U.P.B. 1.1.1.1.10, capitolo nel quale sono stanziati anche i relativi oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali a carico dell’Ente.

In conclusione, si attesta che la Contrattazione Decentrata Integrativa 2012, risultante dall’ipotesi di accordo siglata il 25 novembre 2013 prevede costi compatibili con i vincoli di bilancio e delle Leggi in materia.

Allegati:

- CCDI 2011
- CCDI 2012
- Tabella di dettaglio quantificazione fondo 2012

FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2012

ARTICOLI C.C.N.L. DIRIGENTI		NOTE ESPLICATIVE	DETERMINAZIONE RISORSE 2010		
			GIUNTA	ASSEMBLEA LEG.VA	TOTALE
CCNL 23/12/1999	ART. 26 comma 1	lett. a)	4.865.251,17	118.357,83	4.983.609,00
		lett. b)	0,00	0,00	0,00
		lett. c)	0,00	0,00	0,00
		lett. d)	193.217,00	12.843,00	206.060,00
	lett. f)		39.452,86	0,00	39.452,86
		lett. g)	474.844,99	63.201,94	538.046,93
		lett. i)	2.168,86	0,00	2.168,86
	ART. 26 comma 2		185.488,00	12.329,00	197.817,00
	ART. 26 comma 3				
	CCNL 23/12/1999 omnicomprensività tratt. Ec. e G.R.	ART. 26 comma 5			
ART. 32			320.165,00	23.296,00	343.461,00
CCNL 12/02/2002	ART.1 comma 6		0,00	0,00	
CCNL 22/02/2006	ART. 23 comma 1		251.772,75	30.212,94	281.985,69
	comma 3		103.480,00	4.160,00	107.640,00
CCNL 14/05/2007	ART. 4 comma 1		239.647,46	11.899,54	251.547,00
			192.192,00	9.152,00	201.344,00

CCNL 22/02/2010	ART. 16	comma 4	incremento dello 0,89% del monte salari dirigenti dell'anno 2003 incremento di Euro 478,40 per le posizioni dirigenziali coperte all'1/1/2007	145.183,32	6.920,73	152.104,05
	ART. 16	c. 1 e 2	incremento dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005 destinato a finanziare la retribuzione di risultato	67.454,40	3.348,80	70.803,20
CCNL 03/08/2010	ART. 5	c. 4 e 5	incremento di Euro 611,00 per le posizioni dirigenziali coperte all'1/1/2009 attestata nella determina DG 187/1/2010	241.119,50	14.724,85	255.844,35
	ART. 5	comma 1	incremento 0,73% del monte salari dirigenza anno 2007 (12.705.575*0,73%=92.750,69) destinazione vincolata a indennità di risultato	78.208,00	4.888,00	83.096,00
	ART. 5	comma 4		87.646,83	5.103,86	92.750,69
			TOTALE RISORSE DECENTRATE	7.606.133,09	320.438,49	7.926.571,58
			RESIDUO ANNO 2009	1.283.977,64	0,00	1.283.977,64
			TOTALE GENERALE RISORSE 2012 COMPRESO RESIDUO 2009	8.890.110,73	320.438,49	9.210.549,22
			Riduzione delle risorse relativa al residuo anno 2009	1.283.977,64	0,00	1.283.977,64
			Ulteriore riduzione delle risorse relativa al residuo anno 2010	186.000,00	0,00	186.000,00
			TOTALE RISORSE 2012 AL NETTO DELLE RIDUZIONI PER RESIDUI ANNI PRECEDENTI	7.420.133,09	320.438,49	7.740.571,58
			CCNL 12/02/2002, art.1, comma 3, lett. e)	427.557,90	19.820,10	447.378,00
			TOTALE RISORSE DECENTRATE 2012	6.992.575,19	300.618,39	7.293.193,58
			RIDUZIONI D.L. 78/2010	29.066,43	17.324,36	46.390,79
			TOTALE DISPONIBILITA' PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2012	6.963.508,76	283.294,03	7.246.802,79
			RESIDUO PREGRESSO			115.549,37
			TOTALE DISPONIBILITA'			7.362.352,16

CCDI 2011
PER IL PERSONALE DIRIGENTE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Bologna, 4 maggio 2012

Art. 1

FINALITA' RISORSE DECENTRATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2011

FINALITA'	Stanziamiento 2011
Indennità di posizione	5.010.000,00
Indennità di risultato	2.273.127,93
TOTALE	7.283.127,93
TOTALE 2010	7.292.333,52
riduzione DL 78	- 12.709,80
omnicomprensività 2010	- 1.308,08
omnicomprensività 2011	4.813,01
TOTALE DISPONIBILE 2011	7.283.127,93

Art. 2

DEFINIZIONE TETTO MASSIMO D'INDENNITÀ DI RISULTATO

L'ammontare complessivo per l'indennità di risultato stanziato per il 2011 è pari al totale del fondo, detratto quanto necessario per retribuire la posizione. Per l'anno 2011, il tetto massimo di risultato da riconoscere ai dirigenti che conseguiranno la valutazione più elevata, quale importo da equiparare al parametro retributivo 100, è calcolato in modo da utilizzare tutto l'importo stanziato, tenuto conto di quanto disposto con determina DPG/2010/3291 del 19.3.2010 in relazione agli incarichi ad interim.

A consuntivo sarà fornito un prospetto relativo all'utilizzo del fondo e alla relative quote distribuite.

Salvo diverso accordo tra le parti si conviene che anche per gli anni successivi al 2011 l'indennità di risultato sarà definita in

modo tale da utilizzare l'intera disponibilità del fondo di competenza.

Le parti convengono di dare avvio nel prossimo mese di aprile alla contrattazione 2012 nell'ambito della quale definire anche le modalità di utilizzo nel triennio 2012-2014 dei residui pregressi quantificati in euro 615.549,37.

ART. 3

ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA

La Regione Emilia Romagna, tramite apposita convenzione da stipularsi con enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali e i requisiti previsti dall'art. 51, comma 2 del DPR 22.12.1986, n. 917, prevede a favore dei propri dipendenti a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e del personale con contratto FIEG/FNSI, apposita assicurazione sanitaria integrativa.

Il premio per le garanzie previste dalla polizza di base è interamente a carico della Regione per quanto riguarda il personale non dirigente.

Ai dipendenti può essere data facoltà di estendere detta garanzia tramite pagamento di un premio aggiuntivo, nonché di richiedere l'assicurazione per i componenti del proprio nucleo familiare. I dipendenti a tempo determinato, i giornalisti e i dirigenti possono aderire al Piano sanitario sostenendo il pagamento dell'intero premio.

ART. 4

PARZIALE MODIFICA DELL'ACCORDO, SOTTOSCRITTO IL 14 APRILE 2008, PER LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

L'Accordo, sottoscritto il 14 aprile 2008, per la procedura di conciliazione in sede sindacale - area della dirigenza - in applicazione dell'art. 11 del CCDI 2002-2005 della dirigenza, prevede all'art.3 comma 1 che la Commissione paritetica di

conciliazione sia composta dal rappresentante sindacale designato dal dirigente e da un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal Direttore generale "Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica".

Un consolidato orientamento nella letteratura e nelle linee guida nazionali in materia di valutazione suggerisce l'inserimento, nella Commissione paritetica, di un soggetto esterno con funzioni di Mediatore; l'Amministrazione regionale ha positivamente sperimentato tale modalità nell'ambito delle procedure di conciliazione del comparto.

Si ritiene perciò di sostituire gli articoli 3 e 4 del citato Accordo del 14 aprile 2008 che nel suo complesso risulta quindi così modificato:

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Possono essere oggetto della procedura di conciliazione in sede sindacale descritta nel presente accordo le controversie individuali di lavoro, insorte tra la Regione Emilia-Romagna e i propri dirigenti, nell'ambito della fase di valutazione annuale delle prestazioni, come ridelineata dall'art. 11 del CCDI sottoscritto il 25 giugno 2007, e dai relativi atti applicativi.

2. Nell'evenienza che, al termine del processo di valutazione, venga formalizzata una valutazione negativa, il tentativo di conciliazione in sede sindacale può essere esperito da parte del dirigente interessato soltanto prima dell'avvio della procedura di accertamento della responsabilità dirigenziale, ai sensi degli articoli 4 e seguenti dell'allegato A) alla delibera della Giunta regionale n. 1052/2006. La contestazione di addebito per responsabilità dirigenziale sarà effettuata quindi solo decorso inutilmente il termine di cui all'art. 3, comma 2, del presente accordo oppure a conclusione del tentativo di conciliazione con esito negativo.

2) ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

1. Il dirigente, legittimato ad agire in giudizio, attiva la procedura di conciliazione in sede sindacale mediante richiesta redatta per iscritto e debitamente firmata. La richiesta di avvio può essere presentata anche direttamente da una organizzazione sindacale, su mandato del dirigente stesso.

2. La richiesta di conciliazione deve essere presentata al Direttore generale a "Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica" entro trenta giorni dalla data di comunicazione al dirigente della scheda di valutazione.

3. La richiesta, oltre ad essere sottoscritta, deve contenere:

- a) le generalità del ricorrente;
- b) una esposizione circostanziata delle ragioni di fatto e di diritto addotte a sostegno della richiesta;
- c) la designazione del proprio rappresentante sindacale in seno alla Commissione Paritetica di Conciliazione;
- d) il luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni inerenti la procedura.

In caso di richiesta presentata direttamente da una organizzazione sindacale, in allegato o in calce alla medesima deve essere presente il mandato sottoscritto dal dirigente interessato.

3) Commissione paritetica di conciliazione

1. Il tentativo di conciliazione è esperito da una "Commissione paritetica di conciliazione" (d'ora in avanti Commissione) formata dal rappresentante sindacale designato dal dirigente, da un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal Direttore generale "Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica" e da un "Mediatore" nominato dal Direttore generale

a "Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica" tra i componenti esterni del Nucleo di supporto alla valutazione, secondo il criterio della rotazione, che funge da Presidente della Commissione.

2. Il Direttore generale a "Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica", ricevuta la richiesta di attivazione della procedura, entro quindici giorni nomina la Commissione con proprio atto, individuando contestualmente il funzionario regionale con compiti di segreteria della medesima.

3. L'Amministrazione regionale, davanti alla Commissione, è rappresentata da uno dei dirigenti che hanno il potere di transigere e conciliare le liti in materia di lavoro, nominati dalla Giunta regionale.

4. Il lavoratore, davanti alla Commissione, può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un legale di sua fiducia.

4) Tentativo di conciliazione

1. Il segretario provvede a fissare, entro quindici giorni dall'adozione dell'atto di nomina, la prima seduta della Commissione, convocando i suoi componenti e le parti.

2. La Commissione è obbligata ad acquisire la testimonianza del soggetto valutatore che ha effettuato la valutazione oggetto di contestazione. Il segretario convoca pertanto quest'ultimo soggetto davanti alla Commissione per la seduta di avvio del tentativo di conciliazione.

3. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni e deve concludersi entro trenta giorni dalla data della seduta di insediamento della Commissione. I lavori della Commissione e le modalità di ascolto delle parti sono definite dal Presidente.

4. Qualora, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 3, la Commissione constati che è impossibile arrivare a una conciliazione, redige un processo verbale in cui si dà atto dell'esito negativo del tentativo

5. Se la procedura ha esito positivo, viene redatto un processo verbale che certifica l'accordo intervenuto tra le parti

6. I verbali di cui ai commi 4 e 5 devono essere sottoscritti sia dai componenti della Commissione sia dalle parti. Il segretario deve autenticare le firme apposte in calce al verbale.

La modifica si applica a partire dalle procedure relative alla valutazione delle prestazioni relative all'anno 2011.

5) GARANZIA PER IL LAVORATORE

1. Il lavoratore può adire l'autorità giudiziaria, previo obbligatorio tentativo di conciliazione in sede amministrativa, anche prima dell'esaurirsi della conciliazione in sede sindacale, oltre che in caso di esito negativo di quest'ultima.

2. Con la presentazione della richiesta di tentativo di conciliazione alla Direzione Provinciale del Lavoro in sede amministrativa si estingue la procedura di conciliazione in sede sindacale.

6) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCILIAZIONE

1. Nel caso di esito positivo della procedura di conciliazione, le parti sono tenute a dare esecuzione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, all'accordo di conciliazione, che ha valore di composizione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c.

Il segretario della Commissione, ai fini di cui al comma 1, provvede a trasmettere il verbale di conciliazione ai dirigenti competenti per l'attuazione.

7) PERSONALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Le competenze della Direzione generale a "Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica" sono attribuite al Direttore generale dell'Assemblea legislativa per le controversie insorte nell'ambito dell'organico consiliare, salvo quanto indicato al comma 2.

Spetta al Direttore generale a "Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica" la nomina del dirigente chiamato a rappresentare l'Amministrazione regionale davanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione, nell'ambito della rosa di nominativi che designati dalla Giunta regionale.

8) DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha efficacia a partire dal processo di valutazione delle prestazioni dirigenziali relative all'anno 2011, e ha vigenza fino alla sottoscrizione del prossimo Contratto Collettivo decentrato integrativo che apporti modifiche al sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti della Regione Emilia-Romagna.

Per la Regione Emilia-Romagna

D.G. Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica	
D.G. Assemblea legislativa	

Per le OOSS firmatarie del CCNL 2006-2009 della Dirigenza

FP CGIL	
CISL FP	
UIL FPL	
CSA Regioni Autonomie locali	
DIRER	

Bologna 4 maggio 2012

**PROPOSTA DI
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
2012
PER IL PERSONALE DIRIGENTE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Bologna, 25/11/2013



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

SOMMARIO

PROPOSTA DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2012 PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	1
<i>ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA</i>	3
<i>ART. 2 RIPARTIZIONE DEL FONDO DIRIGENTI FRA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2012</i>	3
<i>ART. 3 DESTINAZIONE DEI RESIDUI</i>	3
<i>ART. 4 CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE</i>	4
1) AMBITO DI APPLICAZIONE	4
2) ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA	4
3) IL MEDIATORE	5
4) PROCEDIMENTO DI SCELTA DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE	6
5) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE	6
6) GARANZIA PER IL LAVORATORE.....	7
7) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCILIAZIONE.....	7
8) PERSONALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA.....	7
9) DECORRENZA ED EFFICACIA DELL'ACCORDO	7

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA

Il presente accordo si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalla Regione Emilia-Romagna; esso concerne il periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012 e decorre dalla data di stipulazione salvo decorrenze diverse qui previste. Il presente testo resta valido fino alla stipulazione del contratto successivo.

ART. 2

RIPARTIZIONE DEL FONDO DIRIGENTI FRA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2012

	GR	AL	TOT RER
Disponibilità fondo ex determinazione 5871/2013	6.963.508,76	283.294,03	7.246.802,79
Totale spesa per retribuzione di posizione	4.714.622,15	250.515,75	4.965.137,90
Totale spesa per retribuzione di risultato	2.152.410,55	112.674,73	2.265.085,28
TOT COMPLESSIVO	6.867.032,70	363.190,48	7.230.223,18

In attuazione di quanto previsto nell'accordo "CCDI 2011 per il personale dirigente della Regione Emilia-Romagna" del 4 maggio 2012, per l'anno 2012, per la definizione dell'indennità di risultato sarà utilizzata l'intera disponibilità del fondo di competenza detratto quanto necessario per retribuire la posizione.

ART. 3

DESTINAZIONE DEI RESIDUI

Stante il procrastinarsi del blocco della contrattazione del comparto, le continue imposizioni di tagli e blocchi fissati dalla normativa nazionale per tutte le pubbliche amministrazioni che incidono, in particolare, sulla complessiva situazione retributiva dei collaboratori del comparto, l'Amministrazione e le OOSS della Dirigenza convengono di rendere disponibili per il personale del comparto, quale una tantum, la quota di € 500.000,00 dei residui pregressi di cui all'art. 2 del CCDI 2011 4 maggio 2012, complessivamente quantificate in € 615.549,37.

 3

La restante quota pari ad € 115.549,37 verrà distribuita ad integrazione di quanto già erogato in acconto sull'anno 2012 con i medesimi criteri previsti per l'indennità di risultato.

Si conferma che anche per il 2013 e il 2014 sarà utilizzata l'intera disponibilità del fondo di competenza detratto quanto necessario per retribuire la posizione.

ART. 4

CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

Al fine di migliorare lo svolgimento delle procedure di conciliazione in sede sindacale previste dall'art. 4 del "CCDI 2011 per il personale dirigente della Regione Emilia-Romagna" firmato il 4 maggio 2012 che ha modificato l'"Accordo per la procedura di conciliazione in sede sindacale area della dirigenza - applicazione art. 11 del CCDI della dirigenza sottoscritto il 25/06/2007" firmato il 14 aprile 2008, la procedura vigente viene modificata come segue.

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Possono essere oggetto della procedura di conciliazione in sede sindacale descritta nel presente accordo le controversie individuali di lavoro, insorte tra la Regione Emilia-Romagna e i propri dirigenti, nell'ambito della fase di valutazione annuale delle prestazioni.
2. Nell'evenienza che, al termine del processo di valutazione, venga formalizzata una valutazione negativa, il tentativo di conciliazione in sede sindacale può essere esperito da parte del dirigente interessato soltanto prima dell'avvio della procedura di accertamento della responsabilità dirigenziale. Pertanto la contestazione di addebito per responsabilità dirigenziale sarà effettuata solo dopo che sia decorso inutilmente il termine di cui all'art. 2, comma 2, del presente accordo oppure a conclusione del tentativo di conciliazione con esito negativo.

2) ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

1. Il dirigente, legittimato ad agire in giudizio, attiva la procedura di conciliazione in sede sindacale mediante richiesta redatta per iscritto e debitamente firmata.
2. La richiesta di avvio può essere presentata anche direttamente da una organizzazione sindacale, su mandato scritto del dirigente stesso.

La richiesta di conciliazione deve essere presentata al Direttore generale a "Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica" entro trenta giorni perentori dalla data di comunicazione al dirigente della scheda di valutazione.

La richiesta, oltre ad essere sottoscritta, deve contenere:

- a) le generalità del ricorrente;



- b) una esposizione circostanziata delle ragioni di fatto e di diritto addotte a sostegno della richiesta;
- c) la designazione del rappresentante sindacale che è chiamato ad assisterlo durante il tentativo di conciliazione; il dirigente può designare, oltre al rappresentante sindacale, ove ritenuto opportuno in ragione della natura della controversia, anche un procuratore o un legale di fiducia, con funzioni di assistenza giuridica nell' ambito della procedura;
- d) l'indirizzo di posta elettronica dove devono essere effettuate le comunicazioni inerenti la procedura.
- e) In caso di richiesta presentata direttamente da una organizzazione sindacale, in allegato o in calce alla medesima deve essere presente il mandato sottoscritto dal dirigente interessato.

3) IL MEDIATORE

1. Il tentativo di conciliazione è esperito da un Mediatore, indipendente rispetto ad entrambe le parti, iscritto all' organismo di conciliazione di cui all'art. 4.
2. Il Direttore generale a "Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica", ricevuta la richiesta di attivazione della procedura, entro quindici giorni nomina con proprio atto il Mediatore designato dall'Organismo di conciliazione, dopo averne verificato la disponibilità.
3. Il Mediatore designato non deve avere avuto rapporti di servizio a qualunque titolo, incarichi professionali, incarichi politici o di collaborazione retribuita, nei cinque anni antecedenti alla data dell'atto di nomina, con la Regione Emilia-Romagna o con una confederazione o organizzazione sindacale rappresentativa dell'area della dirigenza II (Regioni e Autonomie locali).
4. Il Mediatore ha inoltre l'obbligo di astenersi dal presiedere procedure di conciliazione allorché, nei confronti del dirigente che l'ha promossa o del rappresentante sindacale designato o del dirigente che rappresenta l'Amministrazione o del dirigente valutatore, si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile. Nel caso che la situazione di incompatibilità del Mediatore riguardi il dirigente che rappresenta la Regione, si provvede alla sostituzione di quest'ultimo. Nel caso che la situazione di incompatibilità del Mediatore riguardi il rappresentante sindacale, si provvede alla sostituzione di quest'ultimo. Negli altri due casi, il Mediatore astenutosi verrà sostituito da un altro, secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Al verificarsi di una delle medesime situazioni di incompatibilità, è inoltre facoltà di ognuno dei dirigenti sopra citati ricusare il Mediatore, con atto adeguatamente motivato. Un secondo rifiuto da parte del dirigente che ha promosso il tentativo di conciliazione comporta la rinuncia alla procedura di conciliazione. In caso di ricusazione del Mediatore, si

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink at the bottom of the page. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'AL', a signature that appears to be 'P', and another signature that looks like 'XIV'. There are also some smaller, less distinct marks and initials scattered around.

procede come nel caso di astensione di quest'ultimo.

6. Il Servizio "Organizzazione e Sviluppo" della Direzione generale centrale "Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica" svolge, tramite propri funzionari incaricati, i compiti di Segreteria del Mediatore.
7. L'Amministrazione regionale, davanti al Mediatore, è rappresentata da uno dei dirigenti che hanno il potere di transigere e conciliare le liti in materia di lavoro, designati dalla Giunta regionale.

4) PROCEDIMENTO DI SCELTA DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE.

1. La direzione generale competente in materia di personale della Giunta regionale e l'Assemblea Legislativa, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, acquisiscono il servizio di mediazione, individuando un Organismo di conciliazione, tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia.
2. Le spese del servizio sono ripartite tra Giunta regionale e Assemblea legislativa, a seconda dell'appartenenza all'uno o all'altro organico del dirigente che presenta richiesta di conciliazione.

5) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Il funzionario incaricato dei compiti di segreteria provvede a fissare, entro quindici giorni dall'adozione dell'atto di nomina del Mediatore, la prima seduta, convocando, su indicazioni dello stesso Mediatore, le parti.
2. Il Mediatore deve acquisire la testimonianza del soggetto valutatore che ha effettuato la valutazione oggetto di contestazione. Il segretario convoca pertanto quest'ultimo soggetto davanti al Mediatore per la seduta di avvio del tentativo di conciliazione.
3. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, secondo quanto deciso dal Mediatore, anche tramite più riunioni o incontri separati, e deve concludersi entro trenta giorni dalla data della prima seduta. Il Mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia ed è privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti medesime.
4. Qualora, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 3, il Mediatore constati che è impossibile arrivare a una conciliazione, redige un processo verbale in cui si dà atto dell'esito negativo del tentativo.
5. Se la procedura ha esito positivo, viene redatto un processo verbale che certifica l'accordo intervenuto tra le parti.
6. I verbali di cui ai commi 4 e 5 devono essere sottoscritti sia dal Mediatore sia dalle parti. Il segretario deve autenticare le firme apposte in calce al verbale.

RE LU ~~LU~~ ~~LU~~

6

6) GARANZIA PER IL LAVORATORE

1. Il lavoratore può adire l'autorità giudiziaria, anche prima dell'esaurirsi della conciliazione in sede sindacale, oltre che in caso di esito negativo di quest'ultima; l'azione giudiziaria estingue la procedura di conciliazione.
2. Inoltre con la presentazione della richiesta di tentativo facoltativo di conciliazione alla Direzione Territoriale del Lavoro in sede amministrativa si estingue la procedura di conciliazione in sede sindacale.

7) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCILIAZIONE

1. Nel caso di esito positivo della procedura di conciliazione, le parti sono tenute a dare esecuzione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, all'accordo di conciliazione, che ha valore di composizione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c.
2. Il Servizio "Organizzazione e Sviluppo", quale Segreteria del Mediatore, ai fini di cui al comma 1, provvede a trasmettere il verbale di conciliazione ai dirigenti competenti per l'attuazione.

8) PERSONALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

1. Le competenze della Direzione generale a "Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica" sono attribuite al Direttore generale dell'Assemblea legislativa per le controversie insorte nell'ambito dell'organico assembleare.
2. Le funzioni attribuite dal presente Accordo al Servizio "Organizzazione e Sviluppo" della Giunta regionale sono svolte dal Servizio "Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale" dell'Assemblea legislativa.


9) DECORRENZA ED EFFICACIA DELL'ACCORDO

1. Il presente articolo ha efficacia a partire dal processo di valutazione delle prestazioni dirigenziali relative all'anno 2013.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Amministrazione regionale

Direttore generale Organizzazione,
personale, sistemi informativi e telematica
Dott. Lorenzo Broccoli





Per le OOSS firmatarie del CCNL 2006-2009
della Dirigenza e le RSA della dirigenza

FP CGIL dirigenti

_____

CISL FP Dirigenti

_____

UIL FPL Dirigenti

_____

CSA Regioni AALL Dirigenti

DIRER CONFEDIR

Bologna, 25/11/2013

